



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Libertà', 1 tel.:0522 998511

e-mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

SETTORE VITA DELLA COMUNITÀ

CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. 117/17, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO LA NOCE – VIA MORELLI N. 1, S. ANTONINO DI CASALGRANDE. CIG B0FD35122D.

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemila ____ (20 ____) addì __ (__) del mese di _____ presso la Residenza Comunale tra i sigg.:

1) Dott.ssa Zanellati Desi, Responsabile del Settore Vita della Comunità presso il Comune di Casalgrande, la quale interviene in nome, per conto e interesse del Comune di Casalgrande C.F. 00284720356;

E

2) Sig. Mucci Luca, nato a Sassuolo il 04/01/73 il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante dell'associazione Parco Noce APS con sede in Casalgrande, Via Morelli,1 C.F. 02094850357, il quale agisce in nome e per conto di detta associazione;

Premesso:

- che il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- che il comma 5 dell'art. 3 del TUEL dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- che il "Codice del Terzo settore" emanato a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 106/2016, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia" e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";
- la L.R. 34/2002, e s.m. e.i. a norma della quale "la Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale" e "favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività", dettando i principi generali che favoriscono i rapporti tra istituzioni pubbliche e associazioni di promozione sociale;

Considerato che il Comune di Casalgrande è proprietario dell'area sita in Sant'Antonino, via Morelli n.1 individuata catastalmente al fg. 31, mappa 219 denominata Parco La Noce, e concessionario dell'annesso fabbricato fg. 31 mappali 435, 763 (parte), 762 (parte) e 210 (parte) (planimetria ALLEGATO A).

Richiamate:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Libertà', 1 tel.:0522 998511

e-mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

SETTORE VITA DELLA COMUNITÀ

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13/2024 avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO RISERVATO AD APS ED ODV, VOLTO ALLA STIPULA DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. 117/17, PER LA GESTIONE DEL PARCO LA NOCE – VIA MORELLI N. 1, S. ANTONINO DI CASALGRANDE. LINEE D'INDIRIZZO E CRITERI.”
- la determinazione dirigenziale n. 62/2024 con oggetto “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RISERVATO AD APS ED ODV, VOLTO ALLA STIPULA DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. 117/17, PER LA GESTIONE DEL PARCO LA NOCE – VIA MORELLI N. 1, S. ANTONINO DI CASALGRANDE”;
- la determinazione dirigenziale n. _____ con oggetto “AVVISO PUBBLICO RISERVATO ALLE APS ED ODV, VOLTO ALLA STIPULA DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. 117/17, PER LA GESTIONE DEL PARCO LA NOCE – VIA MORELLI N. 1, S. ANTONINO DI CASALGRANDE. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE. CIG B0FD35122D;

Tanto richiamato e premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Richiami e premesse

Il Comune di Casalgrande e Parco Noce APS approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Art. 2 – Oggetto

L'Amministrazione Comunale, in forza del principio della sussidiarietà orizzontale ed a seguito di indizione di procedura comparativa, si avvale dell'attività dell'ETS Parco Noce APS e, quindi, affida allo stesso, nell'ambito delle proprie competenze, la gestione dell'area sita in Sant'Antonino, via Morelli n.1 individuata catastalmente al fg. 31, mappa 219 denominata Parco La Noce, e dell'annesso fabbricato fg. 31 mappali 435, 763 (parte), 762 (parte) e 210 (parte) (PLANIMETRIA ALLEGATO A).

L'area comprendente nello specifico:

- un fabbricato su due piani, dotato di servizi igienici. Fruibile il piano terra.
- un'area cementata adiacente al fabbricato;
- un campo bocce recintato, ad uso esclusivamente dilettantistico;
- servizi igienici esterni, con bagno donne e disabili e bagno uomini;
- un'area verde attigua al fabbricato;
- un'area giochi;

L'area sopracitata è concessa ed accettata dall'aggiudicatario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, salvo interventi successivi

Art. 3 – Finalità

Le finalità specifiche di rilevante interesse pubblico che la concessione in oggetto persegue sono le seguenti:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Libertà, 1 tel.:0522 998511

e-mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

SETTORE VITA DELLA COMUNITÀ

- a) concorrere in modo determinante al riconoscimento del valore sociale e civile e del ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- b) sostenere e favorire il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- c) valorizzare la fruibilità delle aree verdi del territorio destinandole a servizi di pubblica utilità, nonché a luoghi di aggregazione;
- d) promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

Art. 4 - Durata

La presente Convenzione ha durata stabilita in anni 5, a decorrere dalla data di stipula fino al 31/12/2028.

Alla scadenza naturale del contratto, ove ricorrano le condizioni di legge, l'Ente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo per ulteriori anni 5, dunque dal 01/01/2029 al 31/12/2033, per espressa volontà delle parti da manifestarsi entro 60 giorni dallo scadere del contratto.

Qualora non sia stato stipulato il rinnovo, il Concessionario si obbliga a restituire l'area al Comune di Casalgrande.

È possibile inoltre provvedere ad una proroga per il tempo necessario per l'espletamento delle procedure previste per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni.

Al termine della scadenza della convenzione, o alla data del recesso, le aree dovranno essere restituite all'Amministrazione Comunale libere da beni e persone ed integre, salvo il normale deterioramento per l'uso.

Alla restituzione dei locali, il Comune si riserva il diritto di essere risarcito dei danni qualora il deterioramento riscontrato sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nel presente contratto, salvo che l'associazione provi o che il bene sarebbe comunque perito o la sua conformità dell'uso.

Art. 5 – Servizi

La presente Convenzione intende disciplinare il servizio di gestione delle suddette aree, ove per gestione si intende l'insieme delle operazioni che consentono di erogare servizi rivolti alla cittadinanza. Si indicano, principalmente e non esaustivamente, le seguenti attività:

- a) servizio di apertura e chiusura del parco;
- b) servizio di custodia e sorveglianza dell'area, delle attrezzature e dei servizi annessi;
- c) vigilanza sul comportamento dei fruitori;
- d) pulizia e manutenzione ordinaria dell'intero complesso e delle pertinenze (ad esempio servizi igienici, aree destinate al gioco, aree verdi comprese le essenze arboree) con adeguate attrezzature e secondo quanto previsto dal Piano di Conduzione Tecnica allegato (ALLEGATO B);
- e) conduzione della struttura nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
- f) assistenza e collaborazione in occasione di eventi/manifestazioni ricreative, organizzate dall'ente garantendo il presidio, la sorveglianza, la sicurezza degli spazi;
- g) stipula di idonee polizze assicurative, in conformità alle disposizioni del successivo art 14;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Libertà', 1 tel.:0522 998511

e-mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

SETTORE VITA DELLA COMUNITÀ

- h) indicazione di un Referente del Parco, individuato in sede di procedura comparativa, che dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale, nonché dovrà riferire periodicamente dell'andamento del servizio. In caso di variazione del Responsabile, l'ETS è tenuto a comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto;
- i) tenuta dei registri contabili, degli interventi manutentivi, nonché redazione del rendiconto di gestione di cui all'art. 6;

L'Associazione dovrà garantire il pieno e completo funzionamento del Parco, nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi vigenti e disposizioni regolamentari in vigore, e sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto, nonché al progetto di gestione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO C).

Art. 6 – Manutenzione ordinaria

Gli oneri di manutenzione ordinaria spettano all'Associazione, che provvede direttamente avvalendosi del lavoro volontario o di ditte specializzate per gli interventi che dovessero richiederlo.

Gli interventi manutentivi ordinari sono quelli indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel Piano di Conduzione Tecnica (ALLEGATO B).

Il Piano è da intendersi soggetto ad aggiornamenti, sulla base di sopraggiunte modifiche, sostituzioni e interventi relative sia alle strutture, che agli impianti ed alle attrezzature.

L'Amministrazione Comunale potrà in ogni momento tramite i propri uffici verificare lo stato di efficienza e manutenzione della struttura e disporre affinché si provveda in merito.

L'ETS è tenuto alla redazione ed aggiornamento del registro delle manutenzioni.

Art. 7 – Manutenzione straordinaria

Gli oneri di manutenzione straordinaria, ove per manutenzioni straordinarie s'intendono tutte quelle non contenute nelle ordinarie, ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti, e derivanti da problematiche non connesse all'uso, competono al Comune, il quale provvede direttamente.

Gli interventi dovranno essere effettuati in date concordate con l'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio formulando una descrizione dettagliata delle cause.

In caso di manutenzioni straordinarie che richiedono una certa tempestività d'intervento, al fine di garantire la sicurezza dei fruitori del parco, l'Associazione può provvedere a propria cura e spese agli interventi, incaricando una ditta specializzata, previa autorizzazione del Comune. Il Comune provvederà al rimborso di tali spese.

Laddove gli interventi segnalati siano il risultato di incuria o cattiva gestione, il costo degli stessi sarà addebitato all'Associazione.

I tempi di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza) con un anticipo di almeno 1 mese e concordati con l'Associazione nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo.

Art. 8 – Nuove Opere e Migliorie

Sull'area in gestione potranno essere realizzate nuove opere o migliorie.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Libertà', 1 tel.:0522 998511

e-mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

SETTORE VITA DELLA COMUNITÀ

Le stesse possono essere frutto della volontà dell'Amministrazione Comunale, che provvederà a propria cura e spese, senza possibilità alcuna per l'Associazione di opporsi o pretendere indennizzo alcuno.

L'Associazione potrà a sua volta proporre la realizzazione di nuove opere o migliorie, presentando adeguate proposte progettuali. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, può accogliere o rigettare l'istanza, nonché può decidere di contribuire alla realizzazione delle stesse nelle forme e modalità ritenute consone, e comunque nel rispetto delle disponibilità di bilancio.

A fronte di nuove opere e migliorie effettuate dal gestore, previamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, è prevista altresì la possibilità di riconoscere da parte dell'Amministrazione in alternativa al suddetto contributo la proroga dei termini di scadenza della convenzione ai fini dell'ammortamento dei costi di realizzazione degli interventi.

Art. 9 – Eventi ed iniziative

L'Associazione si impegna a promuovere almeno una volta all'anno iniziative o progetti per lo sviluppo del Parco, garantendo l'utilizzo esclusivo di stoviglie (piatti, bicchieri, posate, bottiglie, cannuce) in materiali lavabili o compostabili.

Sono consentite iniziative di autofinanziamento, purché svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, igiene pubblico, e con emissione di regolari documenti contabili e fiscali.

L'Associazione può concedere a terzi, dietro versamento di corrispettivo, l'uso temporaneo dell'area e delle strutture per lo svolgimento di feste, manifestazioni ed iniziative ricreative concordando con gli interessati tempi e modalità di svolgimento, tenendo conto che i richiedenti dovranno essere muniti delle autorizzazioni di legge per lo svolgimento delle manifestazioni.

L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso gratuito dell'area per n. 5 gg all'anno per l'eventuale svolgimento di eventi/manifestazioni/attività, previa comunicazione almeno 30 gg prima dell'evento.

In occasione delle iniziative organizzate dal Comune presso il Parco, l'Associazione garantisce la presenza in loco di almeno un volontario.

Art. 10 – Tariffe

L'Associazione è tenuta ad applicare, per l'uso delle strutture e dell'area, le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

La riscossione delle tariffe è effettuata mediante regolare documentazione fiscale.

L'Associazione non può applicare esenzioni, riduzioni o aumenti se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

L'uso del Parco è gratuito per le attività rivolte alle scuole così come per quelle concordate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 11 – Comportamento dei volontari

I volontari sono tenuti a svolgere l'attività rispettando i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse.

Le attività dei volontari impiegati nelle attività oggetto della presente non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno da soggetti beneficiari delle prestazioni.

L'Associazione si impegna per tutta la durata della convenzione ad individuare il referente, che fungerà da interlocutore con l'Amministrazione e vigilerà sullo svolgimento delle attività, avendo



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Libertà', 1 tel.:0522 998511

e-mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

SETTORE VITA DELLA COMUNITÀ

cura di verificare che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione.

Art. 12 – Oneri del Comune

Al Comune di Casalgrande spettano gli oneri di manutenzione straordinaria, così come meglio descritti al precedente art. 7.

Il Comune dovrà inoltre provvedere a proprie spese alle utenze, nonché alle tasse relative al Parco.

Il Comune si obbliga a corrispondere, per l'intera durata della presente convenzione, un contributo a titolo di rimborso spese, nonché un contributo a titolo di rimborso assicurazione, così come meglio dettagliati ai successivi articoli 12 e 14.

Il Comune si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla gestione.

Art. 13 - Rimborso spese

Ai sensi dell'art. 17 e del comma 2 dell'art. 56 del D.Lgs 117/2017, secondo i quali l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, il servizio di cui al presente contratto verrà prestato come attività di volontariato e, pertanto, a titolo totalmente gratuito.

E' ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune e comunque per un limite massimo annuo di € **1.500,00**, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- costi relativi alla manutenzione dell'area verde (manutenzione mezzi per diserbare, carburante, ...);
- costi relativi alla pulizia e sanificazione (prodotti, macchinari, manutenzione macchinari...);
- costi relativi alla manutenzione ordinaria di cui al Piano di Conduzione;
- altro.

Art. 14 - Sicurezza e responsabilità

L'Associazione dichiara di aver preso visione dell'area e di aver trovato le attrezzature esenti da vizi, idonee agli usi ricreativi e rinuncia espressamente al risarcimento dei danni cagionati da eventuali vizi in deroga all'art. 1812 del C.C.;

L'Associazione si obbliga ad utilizzare i locali assegnati in modo adeguato e decoroso, custodendoli nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni vigenti, applicabili e compatibili con la natura dello spazio e delle attività svolte.

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di volontariato.

Sono a carico dell'Associazione gli oneri relativi alla sicurezza.

Ai fini della tutela della sicurezza dei volontari si applicherà quanto previsto dall'art. 3, comma 12 bis, del D.Lgs. 81/2008.

Art. 15 - Assicurazione

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione è tenuta a stipulare una polizza per assicurare i propri volontari "contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi".



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Libertà', 1 tel.:0522 998511

e-mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

SETTORE VITA DELLA COMUNITÀ

In alternativa alla stipula della polizza che precede, l'Associazione potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi svolti per il Comune di Casalgrande, oggetto della Convenzione.

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli Enti del Terzo Settore e le Amministrazioni Pubbliche, ed i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione medesima, che la rimborserà nel limite massimo di € 700,00 annui per l'intera durata della convenzione.

Art. 16 – Rendicontazione

Entro il 31/12 di ogni anno di concessione, l'Associazione dovrà presentare all'Amministrazione una relazione contenente le seguenti informazioni:

- dichiarazione aggiornata del numero dei soci;
- rendiconto finanziario ed economico dell'attività dell'associazione relativo all'esercizio finanziario precedente e del bilancio di previsione per l'anno in corso, approvati dagli organi di amministrazione;
- scheda delle spese rimborsabili di cui all'art. 12;
- relazione dettagliata sulle attività svolte e su quelle programmate;
- eventuali variazioni dello statuto e delle nomine eventualmente adottate.

A seguito della verifica della documentazione presentata, l'Ente corrisponderà il contributo previsto di cui al precedente art. 12.

Art. 17 – Controlli e risoluzione

Il Comune potrà verificare, nel corso dell'attività, il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione in caso di inadempienza o in presenza di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento dei servizi.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune;
- qualora le previsioni di convenzione siano superate per esplicita previsione normativa;

La risoluzione è efficace decorsi giorni 30 dalla comunicazione ad opera del Comune.

L'Associazione potrà interrompere o sospendere la presente convenzione con un preavviso motivato di 30 giorni.

Le comunicazioni di sospensione, interruzione e risoluzione della convenzione devono avvenire mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

Art. 18 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente (Foro di Reggio Emilia).

Art 19 – Imposta di Bollo



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Libertà', 1 tel.:0522 998511

e-mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it **sito internet:** www.comune.casalgrande.re.it

PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it **Cod. Fisc. e P. IVA** 00284720356

SETTORE VITA DELLA COMUNITÀ

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 .

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

In merito al trattamento dei dati personali degli utenti, l'associazione aggiudicataria ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario, obblighi e doveri, per il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia, Regolamento EU 679/2016, e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il rapporto contrattuale è assoggettato alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 22 - Rinvio alla normativa vigente

Le parti fanno espresso rinvio per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, alle normative vigenti in materia.